

	STATUTO DELLA	
	ASSOCIAZIONE ViviVerano	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE	
	1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile, un'Associazione politica denominata " Associazione ViviVerano ", (d'ora in poi "Associazione"), con sede in VERANO BRIANZA (MB), Via Alla Chiesa n. 26.	
	2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di coordinamento, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.	
	3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	
	Articolo 2 - OGGETTO	
	1. L'Associazione non ha scopo di lucro.	
	2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.	
	3. E' un'Associazione politica operante nel comune di Verano Brianza (MB) che ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e agli ideali della democrazia partecipata, nonché alla cultura di pace, libertà, legalità, solidarietà, sostenibilità ambientale, giustizia sociale, partecipazione attiva, equità, trasparenza amministrativa, consapevolezza, rispetto e valorizzazione delle differenze, lotta all'emarginazione sociale, corresponsabilità, pari opportunità ed europeismo.	
	4. L'Associazione ha per finalità la continuazione del progetto politico di ViviVerano che nasce nel 1997, quale erede e interprete di diverse sensibilità politiche: il	

riformismo democratico e socialista, la tradizione cattolica democratica ed il movimento ambientalista. Lo scopo principale dell'Associazione è costruire un gruppo di persone che, accomunate dagli stessi valori, intendano partecipare attivamente alla vita del Comune di Verano Brianza.

5. L'obiettivo operativo è quello di amministrare il nostro Comune, sviluppando un programma politico ed amministrativo coerente con i propri valori e al passo con i tempi, esprimendo un gruppo che possa partecipare con successo alle elezioni comunali e sostenendolo attivamente per tutta la durata del mandato.

Articolo 3 - SIMBOLO

1. Il simbolo dell'Associazione è così descritto:

- Cerchio contenente in alto un profilo di città in grigio, con a sinistra un profilo di campanile in grigio e in basso un profilo di mulino in grigio con la ruota su campo ad onda azzurro in alto e verde in basso. In alto, sotto il profilo di città compare la scritta in nero "ViviVerano" sotto la quale separata da una riga orizzontale compare la scritta in nero "Nome del candidato sindaco supportato" SINDACO".

2. Per presentarsi alle elezioni il simbolo verrà modificato con l'aggiunta del nome del candidato Sindaco.

3. Simbolo e nome appartengono all'Assemblea degli Aderenti che sola ha il potere di modificarli con assemblea straordinaria.

4. Nessuna organizzazione che supporti l'Associazione può rivendicarne l'uso.

Articolo 4 - DURATA

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci tutti coloro che "vivono"

Verano Brianza (residenti e non), si riconoscono nei valori dell'Associazione, conoscono e rispettano il presente atto e le decisioni degli organi sociali.

Possono sostenere l'Associazione partiti, movimenti e associazioni politiche che si riconoscono in questo progetto politico - sociale e culturale.

2. L'adesione a ViviVerano, avviene mediante la sottoscrizione della Carta dei Valori dell'Associazione ed il versamento di una quota annuale. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Gruppo di Coordinamento o ad un coordinatore appositamente delegato dal medesimo Gruppo di Coordinamento, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

3. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

4. In ogni caso, il Gruppo di Coordinamento nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

5. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Gruppo di Coordinamento.

6. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili.

7. Con la sottoscrizione alla domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali vengano utilizzati per finalità associative.

Articolo 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Gruppo di Coordinamento, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

6. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Gruppo di Coordinamento e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Gruppo di Coordinamento.

Articolo 7 - DECADENZA DEI SOCI

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Gruppo di Coordinamento la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Gruppo di Coordinamento.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Gruppo di Coordinamento.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Gruppo di Coordinamento, comunicata allo interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Articolo 8 - ORGANI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea generale degli associati;

b) il Coordinatore;

c) il Gruppo di Coordinamento;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Articolo 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associa-

zione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote associative. Il Gruppo di Coordinamento delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa

3. L'Assemblea è indetta dal Gruppo di Coordinamento e convocata dal Coordinatore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicecoordinatore oppure, in subordine, dal coordinatore più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Gruppo di Coordinamento da:

a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;

b) almeno la metà più 1 dei componenti il Gruppo di Coordinamento.

5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 14 del seguente statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" o affissione di

avviso nella sede dell'Associazione, da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato ovvero a mezzo posta ordinaria, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti

10. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore del Gruppo di Coordinamento o, in caso di suo impedimento, dal Vicecoordinatore oppure, in subordine, dal coordinatore più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del Gruppo di Coordinamento, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Gruppo di Coordinamento a garantirne la massima diffusione.

15. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea

sia redatto da un notaio.

16. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

17. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere presentate al Coordinatore almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

18. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Gruppo di Coordinamento è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.

3. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Coordinatore e i componenti del Gruppo di Coordinamento previa definizione del loro numero, per la durata di tre anni, non ammini-

stratori comunali, che hanno ottenuto maggiori preferenze a seguito di votazione con un'unica espressione di voto per aderente. Nel caso in cui il termine del mandato del Gruppo di Coordinamento coincida con l'anno delle elezioni amministrative, il mandato viene prolungato automaticamente di un ulteriore anno, inteso come 12 mesi oltre la scadenza calcolata sui tre anni;

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;

c) determina la linea politica e definisce le scelte programmatiche fissandone le priorità;

d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle decisioni del Gruppo di Coordinamento di non ammissione o revoca dell'ammissione del socio o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;

g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;

i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;

b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) sui diritti reali immobiliari;

d) sulla elezione del Gruppo di Coordinamento decaduto;

e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 13 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell'articolo 21, cod. civ. .

Articolo 14 - AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. È in ogni caso necessario che:

a) comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il

segretario della riunione;

b) vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

d) venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

e) sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

f) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

g) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15 - GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il Gruppo di Coordinamento è l'organo responsabile della gestione

dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Gruppo di Coordinamento è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri maggiorenni eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Coordinatore.

3. Il Gruppo di Coordinamento, nel proprio ambito elegge il Vice Coordinatore, il Segretario e il Tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I coordinatori eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Coordinatore uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Gruppo di Coordinamento uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. Il Gruppo di Coordinamento dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 3 mandati anche se non consecutivi nella medesima carica.

7. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Coordinatore, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Gruppo di Coordinamento, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Gruppo di Coordinamento sulla base di apposita deliberazione.

8. Il Coordinatore può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Gruppo di Coordinamento salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9. Il Gruppo di Coordinamento potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente articolo 14 dello Statuto.

10. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

11. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

13. Il Gruppo di Coordinamento tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

14. Le deliberazioni del Gruppo di Coordinamento devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

15. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Gruppo di Coordinamento atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 - DIMISSIONI E DECADENZA DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il Gruppo di Coordinamento decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Coordinatore;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Coordinatore o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Coordinatore oppure, in subordine, il coordinatore più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Coordinatore in regime di *prorogatio*.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Gruppo di Coordinamento, si procederà alla mera integrazione del Coordinamento con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di coordinatore. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Gruppo di Coordinamento, il Coordinatore decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il Vice Coordinatore o, in subordine, il Coordinatore più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Coordinatore o dal coordinatore più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 17 - CONVOCAZIONE GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il Gruppo di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

2. Il Gruppo di Coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno.

Articolo 18 - COMPITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

1. Il Gruppo di Coordinamento è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo

vo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;

b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto del presente Statuto;

c) determinare l'importo delle quote associative;

d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

h) l'elaborazione di proposte di modifica dello statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;

j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Gruppo di Coordinamento stesso;

k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;

m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;

o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 19 - IL COORDINATORE

1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/representati.

2. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'Assemblea ed il Gruppo di Coordinamento e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.

4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

5. Nei casi di urgenza il Coordinatore può esercitare i poteri del Coordinamento, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - IL VICE COORDINATORE

1. Il Vice Coordinatore viene eletto nel proprio ambito dal Gruppo di Coordinamento a maggioranza dei presenti/representati e sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato

Articolo 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Gruppo di Coordinamento. Rimane in carica finché lo è il Gruppo di Coordinamento che lo ha nominato. Dà esecuzione alle delibere del Coordinatore e del Gruppo di Coordinamento, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo 22 - ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Gruppo di Coordinamento e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Coordinatore.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

Articolo - 23 IL RENDICONTO ECONOMICO

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Gruppo di Coordinamento redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizio-

ne di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero Gruppo di Coordinamento, compreso il Coordinatore, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 15, comma 2.

Articolo 24 - PARTITI POLITICI, MOVIMENTI ED ASSOCIAZIONI POLITICHE

Il sostegno di partiti, movimenti e associazioni politiche che dichiarano di aderire alla Carta dei Valori dell'Associazione deve essere approvato dal Gruppo di Coordinamento; in tal caso un loro rappresentante può partecipare alle riunioni del Gruppo di Coordinamento senza diritto di voto.

La proposta di eventuale rigetto della richiesta di sostegno deve essere sottoposta all'Assemblea.

Articolo 25 - SCELTA DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI

La preparazione della lista dei candidati deve cominciare almeno un anno prima delle elezioni amministrative comunali.

Il Gruppo di Coordinamento raccoglie le proposte di candidati Sindaco da parte degli Aderenti. Le candidature possono essere autonome da parte dei singoli o proposte di altri Aderenti. I candidati devono essere Aderenti al momento della presentazione della candidatura. Se dovessero esserci più di due candidati a Sindaco si voterebbero due candidati da sottoporre al ballottaggio in Assemblea.

Tutti i candidati alla carica di Sindaco, avendo manifestato la volontà di impegnarsi per mettere in opera il progetto amministrativo dell'Associazione, si mettono a disposizione per sostenere la lista che parteciperà alle elezioni.

Le proposte di candidati Consiglieri avvengono tramite auto-candidature, oppure candidature da parte di altri Aderenti, presentate al Gruppo di Coordinamento e

al Candidato Sindaco.

La lista dei candidati di VivìVerano per le elezioni amministrative viene stilata congiuntamente dal Gruppo di Coordinamento e dal candidato Sindaco e in seguito presentata all'Assemblea prima di essere ufficialmente depositata.

Articolo 26 - ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 27 – IL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Gruppo di Coordinamento, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'Associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.lgs. 112/2017.

Articolo 28 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Articolo 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi verranno devolute all'esclusiva competenza del Tribunale di Monza.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Articolo 30- NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Verano Brianza, 3 aprile 2025

Il Presidente dell'Assemblea

Paolo Rossi

Il segretario dell'assemblea

Gianluigi Ricchiuto